PENSIONI ALLE FAMIGLIE DEI CADUTI PER LA CAUSA NAZIONALE DAL 23 LUGLIO 1919 AL 1° NOVEMBRE 1922, ED AI MUTILATI PER LA STESSA CAUSA NELLO STESSO PERIODO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922, ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo
Estremi	Legge 24 dicembre 1925, n. 2275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1925

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pensioni-alle-famiglie-dei-caduti-per-la-causa-nazionale-dal-23/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-3-agosto-1944-n-165

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it